



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
VICENZA

per conoscenza

ALLA REGIONE VENETO
DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E SERVIZI

INDUSTRIAARTIGIANATOCOMMERCIO
SERVIZI@PEC.REGIONE.VENETO.IT

ALLA UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Rinnovo del consiglio camerale e attribuzioni seggi ai settori credito assicurazioni e Altri settori

Con nota n.16048 dell'11 aprile 2018 codesta camera di commercio ha rappresentato di aver avviato il procedimento di ricostituzione dei propri organi, il cui mandato terminerà il prossimo 30 settembre.

Con le deliberazioni n. 3 e n. 4 del 29 marzo 2018 codesta Camera ha deliberato la ripartizione dei seggi tra i settori economici e le modifiche dello statuto; in particolare non ha attribuito alcun seggio ai settori economici del "Credito", "Assicurazioni" e "Altri settori".

A seguito della segnalazione pervenuta dall'Abi circa l'intenzione di presentare ricorso sulla mancata assegnazione di un seggio al settore "Credito", codesta Camera ha chiesto il parere della Scrivente in merito alla "necessità di rappresentare i settori Credito e Assicurazione e Altri settori, nonostante la riduzione del numero dei consiglieri disposta dal d.lgs. n. 219/2016." e alla possibilità di accorpare i settori "Credito", "Assicurazioni", "Servizi alle imprese" e "Altri settori".

Nel merito di quanto richiesto da codesta camera di commercio la Scrivente fa presente quanto segue.

L'articolo 10, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m. individua i settori economici che devono essere rappresentati nel consiglio camerale prevedendo che "Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima."

Y



Pertanto nel consiglio camerale é necessario garantire, attraverso la ripartizione dei consiglieri sulla base dei criteri generali individuati dal decreto n. 155/2011, la rappresentanza dei settori individuati nel comma 2 dell'articolo 10 sopra citato.

Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto n. 155/2011 prevede, ancora, che *“Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizione, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.”*

Tale disposizione normativa prevede, pertanto, l'accorpamento al fine di assicurare la rappresentanza dei settori individuati nel medesimo comma, senza voler in alcun modo legittimare la possibilità di individuare soglie che consentano di limitare l'accesso alla ripartizione dei consiglieri.

Alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra citate i settori “Credito” e “Assicurazioni” devono trovare, pertanto, la prescritta rappresentanza nel consiglio camerale, che potrà essere garantita anche accorpando i medesimi settori.

Nel merito della mancata assegnazione di un seggio al settore “Altri settori” la Scrivente rappresenta che l'allegato A) al decreto n.155/2011 individua i settori economici presenti nel consiglio camerale sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO; in particolare “Altri settori” è individuato dalle seguenti classificazioni ATECO: P “Istruzione”, Q “Sanità e assistenza sociale”, R “Attività sportive...”, S “Altre attività di servizi” e T “Attività di famiglia e convivenze...”.

L'eliminazione del settore “Altri settori” appare, a parere della Scrivente, una scelta “discrezionale” che comporterebbe, peraltro, la mancata rappresentanza in consiglio delle imprese che operano nei settori economici individuati dai codici ATECO sopra indicati.

Anche in tal caso la rappresentanza di tale settore potrà essere garantita mediante l'accorpamento con il settore “Servizi alle imprese” ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto n.155/2011 soprarichiamato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)